



Bruxelles, 22 maggio 2017  
(OR. en)

XT 21023/17

BXT 31  
INF 100  
API 73

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Principi guida per la trasparenza nei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE

---

*Si allega per le delegazioni una nota che definisce i principi guida per la trasparenza nei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE, approvata dal Coreper (Articolo 50)<sup>1</sup> il 17 maggio 2017.*

o

o o

---

<sup>1</sup> A seguito della notifica a norma dell'articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio che lo riguardano.

**PRINCIPI GUIDA PER LA TRASPARENZA**  
**NEI NEGOZIATI A NORMA DELL'ARTICOLO 50 DEL TUE**

I prossimi negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE rappresentano una situazione senza precedenti per l'Unione, non ultimo a motivo del forte interesse e controllo pubblico che essi legittimamente susciteranno presso i cittadini, le autorità pubbliche e i soggetti interessati in tutti gli Stati membri, così come nei paesi partner.

Assicurare che i negoziati siano condotti in modo trasparente costituirà una delle chiavi del loro successo. Gli orientamenti del Consiglio europeo confermano chiaramente questo principio laddove precisano che i negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE saranno condotti all'insegna della trasparenza. A tal fine, è opportuno definire attentamente, con largo anticipo rispetto all'inizio formale dei negoziati, un approccio coerente dell'UE alle disposizioni in materia di trasparenza da applicare nei negoziati.

La presente nota definisce una serie di principi guida per la trasparenza da applicare nell'intero arco dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE. Si tratta di principi che mirano ad agevolare un effettivo controllo pubblico e a fornire un flusso costante di informazioni al pubblico nel corso dei negoziati, preservando nel contempo il margine necessario per definire le posizioni dell'UE e negoziare con il Regno Unito.

***Principi guida per la trasparenza nei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE***

- **Si invita il negoziatore dell'Unione a relazionarsi con i cittadini, i parlamenti nazionali e i soggetti interessati e a fornire informazioni tempestive e direttamente accessibili al pubblico, in particolare in merito ai cicli di negoziato.** A tal fine si potrebbero prevedere, tra l'altro, conferenze stampa periodiche e altro materiale informativo.
- **Il negoziatore dell'Unione terrà informato il Parlamento europeo in maniera precisa e regolare in tutto l'arco dei negoziati,** anche mediante la trasmissione di documenti negoziali attraverso i canali appropriati e in conformità delle norme e prassi applicabili. Si terranno inoltre contatti regolari tra la presidenza di turno e i rappresentanti del Parlamento europeo, in particolare prima e dopo le sessioni del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50).

- **Gli Stati membri che per disposizione costituzionale sono tenuti a trasmettere documenti ai rispettivi parlamenti nazionali potranno farlo nel rispetto delle norme e prassi applicabili dell'Unione e nazionali e fatta salva l'applicazione delle norme dell'Unione relative all'accesso del pubblico ai documenti.**
- **I paesi terzi partner (in particolare il SEE) e le organizzazioni internazionali saranno, se del caso, aggiornati dal negoziatore dell'Unione in merito all'andamento dei negoziati con il Regno Unito. Il Consiglio (Articolo 50) e i suoi organi preparatori (Articolo 50) saranno debitamente informati a riguardo.**
- **Le norme relative alla trasparenza e all'accesso del pubblico ai documenti si applicheranno a tutti i documenti del Consiglio nel quadro dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE.** In seguito ad una valutazione caso per caso, il Consiglio (Articolo 50) e i suoi organi preparatori (Articolo 50) possono, in modo proattivo rendere accessibili al pubblico determinati documenti. Altri documenti del Consiglio riceveranno, in linea di principio, il codice di distribuzione "LIMITE". Le domande iniziali di accesso ai documenti saranno esaminate dal Segretariato generale del Consiglio e le domande di conferma dal Consiglio (Articolo 50) e dai suoi organi preparatori (Articolo 50), con l'assistenza di esperti nazionali in materia di trasparenza e di accesso del pubblico ai documenti e in conformità delle norme applicabili, incluse le eccezioni, previste dal diritto dell'UE.
- **La prima versione, e quelle successive, degli orientamenti del Consiglio europeo e delle direttive di negoziato del Consiglio saranno rese pubbliche immediatamente dopo la loro adozione formale da parte del Consiglio europeo e/o del Consiglio<sup>2</sup>.** Fino alla loro adozione formale, detti documenti riceveranno, in linea di principio, il codice di distribuzione "LIMITE".
- **Si rileva che i documenti negoziali della Commissione condivisi dal negoziatore dell'Unione con gli Stati membri dell'UE / il Consiglio europeo / il Consiglio / il Parlamento europeo / i parlamenti nazionali / il Regno Unito saranno resi accessibili al pubblico dal negoziatore dell'Unione nei limiti del diritto dell'UE.**

---

<sup>2</sup> Ciò non pregiudica il regime di trasparenza applicabile ad altri negoziati.

- **Gli Stati membri saranno consultati in merito ai documenti negoziali da trasmettere al Regno Unito** in conformità delle modalità procedurali applicabili per lo svolgimento dei negoziati. **Tutti i documenti del Regno Unito ricevuti dal negoziatore dell'Unione saranno trasmessi al Consiglio (Articolo 50) e ai suoi organi preparatori (Articolo 50)** per il tramite del Segretariato generale del Consiglio.
- **I documenti provenienti dagli Stati membri possono essere divulgati caso per caso, previo accordo del relativo Stato membro di provenienza e in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE. Altri documenti di terzi possono essere divulgati caso per caso, previa consultazione dell'autore e in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE.**

Si rileva che gli elementi dei principi che si riferiscono al negoziatore dell'Unione sono approvati anche dalla Commissione.

**Tipologia di documenti utilizzati nei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE e relativo regime di trasparenza**

Il Consiglio (Articolo 50) e i suoi organi preparatori (Articolo 50) utilizzeranno e discuteranno diversi tipi di documenti nel contesto dei negoziati con il Regno Unito. I documenti proverranno da fonti diverse e saranno indirizzati a destinatari diversi. Il presente allegato definisce una tipologia di documenti e suggerisce un regime di trasparenza adeguato per ciascuno di essi, in conformità dei principi sopraelencati.

- **REGIME DI TRASPARENZA PER I DOCUMENTI DEL CONSIGLIO (Articolo 50)**

<b>DOCUMENTO DEL CONSIGLIO (Articolo 50)</b>			
<b>Originatore</b>	<b>Tipi di documenti possibili</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Divulgazione</b>
<b>CONSIGLIO (Articolo 50)</b>  <b>compresi SGC / PRESIDENZA DI TURNO / ORGANI PREPARATORI (Articolo 50)</b>	- Orientamenti del Consiglio europeo - Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione - Direttive di negoziato del Consiglio <sup>3</sup>	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	<b>Publici dal momento dell'adozione formale</b>
	Convocazioni e ordini del giorno del Coreper (Articolo 50), del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) e del Consiglio europeo (Articolo 50)	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	<b>Publici</b>
	Note destinate ai gruppi/al Coreper/al Consiglio "Affari generali"/al Consiglio europeo (Articolo 50) / Documenti contenenti orientamenti per il negoziatore dell'Unione e proposte di compromesso / Pareri del servizio giuridico del Consiglio ecc.	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	<b>Valutazione caso per caso in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE</b>

<sup>3</sup> Ciò non pregiudica il regime di trasparenza applicabile ad altri negoziati.

**REGIME DI TRASPARENZA PER I DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI**

<b>DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI (ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI, SOGGETTI INTERESSATI ecc.)</b>			
<b>Originatore</b>	<b>Tipi di documenti possibili</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Divulgazione</b>
<b>NEGOZIATORE DELL'UE (COMMISSIONE)</b>	- Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza ad avviare negoziati e designa il negoziatore dell'Unione  - Raccomandazione di direttive di negoziato del Consiglio	Delegazioni tramite l'SGC	<b>Resi pubblici dal negoziatore dell'Unione</b>
	Documenti negoziali, ad esempio: ordini del giorno per i cicli di negoziato / documenti sulla posizione dell'UE / documenti informali / proposte di testo dell'UE ecc.	Stati membri dell'UE / PE / Parlamenti nazionali / Regno Unito	<b>Resi pubblici dal negoziatore dell'Unione nei limiti del diritto dell'UE</b>
	Informazioni generali / materiale per la stampa ecc.	Grande pubblico	<b>Resi pubblici dal negoziatore dell'Unione</b>
<b>STATI MEMBRI (tranne Regno Unito)</b>	Documenti informali / documenti di sintesi ecc.	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	<b>Valutazione caso per caso, previo accordo dello Stato membro in merito all'eventuale divulgazione, in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE</b>

**DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI (ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI, SOGGETTI INTERESSATI ecc.)**

<b>Originatore</b>	<b>Tipi di documenti possibili</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Divulgazione</b>
<b>Regno Unito</b>	Documenti provenienti dal Regno Unito (posizioni, progetti di proposte, documenti informali ecc.) / Progetti di proposte del Regno Unito per disposizioni dell'accordo di recesso	Negoziatore dell'UE (condivisi con le delegazioni tramite l'SGC)	<b>Valutazione caso per caso, previa consultazione in merito all'eventuale divulgazione, in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE</b>
<b>ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E SOGGETTI INTERESSATI</b>	Documenti provenienti da terzi (posizioni, progetti di proposte, documenti informali ecc.)	Negoziatore dell'UE e/o delegazioni tramite l'SGC	<b>Valutazione caso per caso, previa consultazione dell'autore in merito all'eventuale divulgazione, in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE</b>